

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'1.3.2022

Martedì, primo marzo 2022, alle ore 22.00, a seguito di regolare convocazione così come previsto dall'art. 11 dello Statuto Associativo, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "Corale Stefanese" presso la Fabbrica della Cultura in Viale della Repubblica in Santo Stefano Ticino.

L'Assemblea così riunita nomina Presidente dell'Assemblea stessa la Sig.ra Silvia Pasqualotto che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Petrali Eliana, che acconsente.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti accertandosi sulla loro idoneità e constata la presenza dei Soci Signori:

- 1) ROSSI Eligio - Presidente uscente
- 2) BASILE Vincenzina - Tesoriere uscente
- 3) PETRALI Eliana - Segretario uscente
- 4) BERTANI Alfonso - Consigliere uscente
- 5) LUNARDI Antonella - Consigliere uscente
- 6) GARBAGNATI Renzo - Consigliere uscente
- 7) PIANTA Orazio - Consigliere uscente
- 8) BIANCHI Laura
- 9) BIOLCHI Domenico con delega alla Sig.ra Cumbo Vittoria
- 10) CUMBO Vittoria
- 11) OLGIATI Luciana
- 12) PASQUALOTTO Claudio
- 13) PASQUALOTTO Guido
- 14) PASQUALOTTO Silvia
- 15) PISONI Katia
- 16) PRINA Fabio
- 17) RANZANI Nazzarena
- 18) RESTELLI Antonio Maria
- 19) RUOTOLO Luca
- 20) VALENTINI Maria Virginia con delega al Sig. Prina Fabio
- 21) VENTURELLI Maria Rosa con delega al Sig. Ruotolo Luca
- 22) ZANZOTTERA Carla
- 23) ZARDI Mario

Constatata la presenza di 23 Soci su 24 con diritto di voto, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Associativo, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto per il passaggio dell'Associazione in APS;
- 2) Rinnovo del Consiglio Direttivo;
- 3) Varie ed eventuali.



Sul **primo argomento all'Ordine del Giorno**, la Sig.ra Silvia Pasqualotto illustra le proposte di modifica apportate allo Statuto che i Soci hanno già potuto preventivamente visionare mediante la trasmissione al proprio indirizzo di Posta Elettronica.

Si apre la discussione e dopo un breve dibattito si propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Verificata la maggioranza necessaria come previsto dall'art. 13 del vigente statuto al fine della deliberazione del presente punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto Associativo, abolendo il precedente e assumendo il nuovo, portante le modifiche approvate, secondo il testo definitivo, letto ed approvato, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Associativo che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente dell'Associazione di provvedere come segue:

- alla registrazione della presente delibera con allegato Statuto modificativo del precedente costituito il giorno 05.06.2006 e registrato in data 18.07.2006, all'Agenzia delle Entrate;
- proseguire l'iter di iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore - Settore APS.

Si procede col **secondo punto all'Ordine del Giorno** per il rinnovo delle cariche sociali con votazione a scrutinio segreto; il Segretario dell'Assemblea, Sig.ra Petrali Eliana, distribuisce pertanto le schede elettorali.

Le operazioni di voto terminano alle ore 23.15; si procede allo scrutinio le cui operazioni riportano i seguenti risultati:

1) Rossi Eligio	n. 21 voti
2) Pasqualotto Silvia	n. 21 voti
3) Petrali Eliana	n. 21 voti
4) Pasqualotto Claudio	n. 20 voti
5) Basile Vincenzina	n. 20 voti
6) Lunardi Antonella	n. 17 voti
7) Bianchi Laura	n. 14 voti
8) Pianta Orazio	n. 3 voti
9) Bertani Alfonso	n. 2 voti
10) Restelli Antonio Maria	n. 2 voti
11) Olgiati Luciana	n. 1 voto
12) Pasqualotto Guido	n. 1 voto



Contestualmente risultano quindi eletti quale Consiglio Direttivo i Signori:

- 1) Rossi Eligio
- 2) Pasqualotto Silvia
- 3) Petrali Eliana
- 4) Pasqualotto Claudio
- 5) Basile Vincenzina
- 6) Lunardi Antonella
- 7) Bianchi Laura

I rappresentanti del Consiglio Direttivo hanno proceduto alla nomina delle cariche eleggendo:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1) Presidente | - | Rossi Eligio |
| 2) Vice Presidente | - | Pasqualotto Claudio |
| 3) Tesoriere | - | Basile Vincenzina |
| 4) Segretario | - | Petrali Eliana |
| 5) Consiglieri | - | Pasqualotto Silvia, Lunardi Antonella e Bianchi Laura. |

Gli eletti, presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare l'incarico loro conferito.

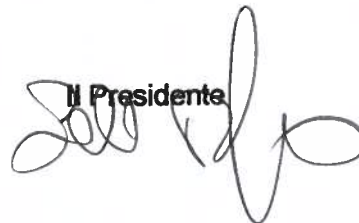
L'Assemblea viene sciolta alle ore 23.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



Si allegano al presente verbale:

Deleghe di partecipazione all'Assemblea

Nuovo Statuto Associativo

Schede di voto

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 22 APR 2022

AL N° 1123 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale

Il Funzionario delegato

Mario CASCIÒ



22





STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "CORALE STEFANESE"

**Approvato con Delibera del 01 Marzo 2022
dell'Assemblea Straordinaria dei Soci**

COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita con sede in S. Stefano Ticino (MI), Viale della Repubblica, 18 l'Associazione di promozione sociale denominata "CORALE STEFANESE APS", per brevità di seguito denominata Associazione.

In conformità a quanto previsto nel D. Lgs n. 117/2017, l'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è regolata altresì dagli art. 36 e segg del Codice civile.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

ART. 2

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di alcuna natura e ha durata illimitata nel tempo.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il presente Statuto sostituisce il precedente.

FINALITA'

ART. 3

L'Associazione persegue l'obiettivo della promozione e diffusione della cultura musicale, in modo particolare del "canto corale", dello sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale, svolgendo in favore dei propri associati e dei loro famigliari, e di terzi, le "attività di interesse generale" individuate nel art. 5 del D. Lgs 117/2017, alle seguenti lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D. Lgs 117/2017;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività su indicate vengono realizzate con le seguenti modalità

- attività di didattica musicale, destinata ai soci;
- presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, concerti, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;
- l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- stipula convenzioni con Enti pubblici e privati

L'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 117/2017 secondo i criteri e le limitazioni della normativa vigente, per il raggiungimento delle proprie finalità esercita e organizza le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale:

- somministrazione di cibo e bevande ai propri soci e familiari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionali, alle condizioni stabilite dal comma n. 4 dell'art. 85 D. Lgs n. 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività libera e volontaria e gratuita dei propri associati ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa le spese effettivamente sostenute e documentate.

Può inoltre avvalersi sempre nello svolgimento delle proprie attività, dell'operato di volontari.

L'attività del volontario, col solo scopo della solidarietà sociale, non può essere retribuita in alcun modo, e possono essergli rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità civile verso i terzi, e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Può tuttavia avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo e professionale anche dei propri associati, nonché assumere lavoratori dipendenti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 36 del D. Lgs n. 117/2017

SOCI

ART. 4 – Criteri di ammissibilità

Possono diventare Soci, senza alcuna discriminazione, tutti coloro che condividendo le finalità istituzionali e gli scopi della Corale Stefanese, ne facciano richiesta.

La richiesta di ammissione a Socio avviene compilando l'apposito modulo di domanda di ammissione all'Associazione.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenni deve essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà genitoriale o la tutela.

L'accoglimento della domanda di ammissione di un nuovo Socio, verificati i requisiti di ammissibilità, è deliberato dal Consiglio Direttivo, nella prima convocazione successiva alla data della domanda di ammissione, e deve essere annotata nel Libro Soci con effetto dalla data di deliberazione.

Nel caso in cui la domanda di ammissione fosse rigettata, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla al richiedente, il quale a sua volta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere all'Assemblea dei Soci di pronunciarsi in merito.

Su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea possono essere nominati Soci Onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti e dedizione nei confronti dell'Associazione.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, e non hanno diritto di voto in assemblea.

ART.5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci godono dei medesimi diritti, e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'esercizio dei diritti dei Soci è subordinato al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno, il versamento della quota associativa avviene al momento dell'accettazione della domanda di ammissione, mentre per gli anni successivi entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile, e non è restituibile in caso di recesso, di esclusione e di decesso.

Ai Soci può essere richiesto di contribuire alle spese annuali dell'Associazione per l'importo deliberato dall'Assemblea riunita per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate e/o promosse dall'Associazione stessa, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende conseguire le proprie finalità istituzionali, proporre progetti ed iniziative.

I Soci hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione formulando apposita richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, e la visione degli stessi sarà garantita entro trenta giorni dalla richiesta.

Ai Soci è attribuito il diritto ad esprimere il proprio voto nelle riunioni dell'Assemblea, nonché per eleggere i componenti degli organi sociali, e se maggiorenni di essere eletti negli stessi.

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti esistenti e i provvedimenti deliberati dagli organi sociali, nonché le disposizioni delle istituzioni e/o associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

I Soci sono tenuti a collaborare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e a difenderne il buon nome.

ART.6 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, nonché per decesso.

- A. Il Socio può recedere in qualsiasi momento senza onere per l'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, e le dimissioni diventano effettive contestualmente alla ricezione della comunicazione stessa.

Permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

- B. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) inosservante delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti se esistenti, delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualunque modo danneggi l'Associazione, o fomenti dissidi e disordini tra i Soci;
- c) inadempiente agli impegni assunti;
- d) stato di morosità nel pagamento della quota associativa annuale;

In caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, il Socio deve essere inizialmente sollecitato a regolarizzare il pagamento entro trenta giorni, e solo dopo il perdurare dello stato di morosità si può procedere con l'esclusione.

Il Socio, ricevuta la comunicazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, può, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo ricorrere all'Assemblea dei Soci.

ORGANI SOCIALI

ART.7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci (ordinaria o straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART.8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è momento fondamentale della vita dell'Associazione, e possono parteciparvi tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad esprimere un voto, e comunque può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che verrà posto agli atti unitamente al verbale della riunione

Ciascun Socio ordinario può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.

I Soci ordinari minorenni sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la patria potestà genitoriale, o la tutela.

Questi ultimi potranno essere eletti alle cariche sociali solamente se soci a loro volta.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea sia essa in modalità ordinaria oppure straordinaria, è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione affisso presso la sede sociale, e l'invio dell'avviso di convocazione a tutti i soci con l'utilizzo di mail, o di altro strumento idoneo di comunicazione quale messaggio telefonico, fax, raccomandata RR almeno 15 (quindici) gg prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere ora, data e luogo della convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e l'eventuale avviso di seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In caso di necessità l'Assemblea può svolgersi anche in modalità "a distanza".

Le modalità di voto vengono deliberate di volta in volta dall'Assemblea, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, per alzata di mano, per appello nominale, o in base alle modalità ritenute più idonee rispetto alle decisioni da assumere

Le elezioni dei componenti degli organi sociali avvengono con apposita scheda, a scrutinio segreto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, elegge il proprio Presidente (diverso dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica) che a sua volta nomina un Segretario.

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea può procedere alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, e se nominati, dai due scrutatori.

ART.9- L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e comunque ogni qualvolta lo si reputi necessario al buon funzionamento dell'Associazione.

All' Assemblea Ordinaria si attribuiscono le seguenti inderogabili competenze:

- a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- b) la deliberazione in merito al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) il confronto e la condivisione nonché l'approvazione degli eventuali regolamenti gestionali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione, la revoca e la surroga dei componenti degli organi sociali;
- e) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'approvazione della nomina dei Soci Onorari proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) la deliberazione in merito ai ricorsi dei Soci per il rifiuto della domanda di ammissione a socio, e ai provvedimenti di sospensione ed esclusione;

I Soci ordinari hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di argomenti, a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto al Consiglio Direttivo 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale e formulata da almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci ordinari o dei delegati con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci ordinari o dei delegati presenti, con diritto di voto.

ART.10 - L'Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può avvenire ogni qualvolta lo si ritenga utile e necessario per la vita dell'Associazione, e per discutere degli argomenti che la legge specificatamente gli attribuisce:

- a) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) approvazione della liquidazione dell'Associazione;
- c) approvazione dello scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- d) mutamento degli scopi sociali;
- e) delibera sulle specifiche materie per cui è stata convocata;

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può avvenire anche su richiesta di 1/5 (un quinto) degli associati, ed in tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci ordinari o dei delegati con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci ordinari o dei delegati presenti, con diritto di voto.

Qualora si tratti di deliberare su modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto o sul mutamento dell'oggetto sociale, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita dalla presenza dei $\frac{3}{4}$ dei Soci o dei delegati presenti, con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci o dei delegati presenti con diritto di voto, e le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati, in conformità all'art. 21 del C.C.

ART.11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) sino ad un numero massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci stessi.

La candidatura a componente del Consiglio Direttivo in occasione della sua elezione in seno all'Assemblea Ordinaria può avvenire in presenza oppure, mediante candidatura scritta e firmata ed indirizzata al Consiglio Direttivo uscente che la renderà nota al momento dello svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo durante la sua prima seduta provvede fra i suoi componenti alla nomina del Presidente, del Vice- Presidente, del Tesoriere e del Segretario, e può inoltre nominare dei delegati per specifiche attività legate alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il rendiconto economico e finanziario, o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto al di sotto del numero minimo previsto.

In caso di recesso, decadenza o esclusione di componenti, fino al raggiungimento del numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo può decidere se rimanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato, oppure procedere con la surroga dei componenti tramite Assemblea Ordinaria.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c. non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nello svolgimento dei compiti ad essi affidati riconducibili al funzionamento dell'Associazione stessa.

Gli amministratori, ovvero i componenti del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con le modalità più opportune ogni qualvolta lo si renda necessario, e comunque su richiesta di almeno tre consiglieri.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida alla presenza della "maggioranza più uno" dei consiglieri in carica, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Le votazioni sono palesi, ma possono anche essere segrete quando sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di trattare argomenti ove i componenti il Consiglio Direttivo sono direttamente interessati.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità dell'esito della votazione comporta il rifiuto della proposta.

ART. 13

Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'Associazione, come meglio specificato:

- a) rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) deliberare le quote associative annue;
- d) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci, nonché riguardo la loro decadenza, recesso ed esclusione;
- e) programmare l'attività dell'Associazione;
- f) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) conferire procure sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo;

- h) redigere il regolamento dell'Associazione;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre associazioni, per il conseguimento dei propri fini associativi;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione di legge o dell'Atto Costitutivo, siano riservate all'Assemblea

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di novità normative vincolanti.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, e dura in carica fino al termine del mandato o alla decadenza dello stesso;

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, gli è attribuita la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti a qualsiasi titolo e di ogni natura, rilasciandone liberatoria quietanza;

Il Presidente è autorizzato, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo a stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e altre associazioni;

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti attive o passive riguardanti l'Associazione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, e in qualunque stato e grado di giudizio;

Nell'assenza, impedimento, cessazione o decadenza le funzioni del Presidente vengono demandate al Vice Presidente.

ART. 15 – Organi di controllo

L'eventuale nomina di un Organo di controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, non costituisce modifica allo Statuto associativo.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.16

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da tutti i beni posseduti e dai futuri incrementi.

Le risorse economiche necessarie al funzionamento dell'Associazione e allo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi o erogazioni liberali degli associati;
- c) contributi o erogazioni liberali da privati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti e delle istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi e istituzioni internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) donazioni e lasciti testamentari,
- j) rendite patrimoniali;
- k) attività di raccolta fondi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;

BILANCIO

ART.17 –

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione di un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario approvato dall'assemblea sarà quindi depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 nella relazione al rendiconto economico e finanziario, o nella relazione di missione.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato per il conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 117/2017, con le modalità e nei termini ivi previsti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.18 –

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori tra i soci, stabilendone i poteri.

Ai sensi dell'art. 9 del D Lgs n. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare quanto previsto dal D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche.

ART.19

L'Associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli art. 45 e ss. del D. Lgs n. 117/2017 tramite il proprio legale rappresentante, secondo le modalità previste nel medesimo decreto.

Una volta iscritta l'Associazione dovrà inserire negli atti e nella corrispondenza e comunicazioni gli estremi dell'iscrizione.

Il presente Statuto è operativo all'atto della sua approvazione per quanto riguarda l'adeguamento alle normative e leggi vigenti.

Al Consiglio Direttivo nella sua facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di novità normative vincolanti, è attribuita la facoltà di decidere integrazioni e modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al RUNTS.

Ad iscrizione al RUNTS avvenuta, la denominazione dell'Associazione sarà "Corale Stefanese APS"

S. Stefano Ticino, 01 Marzo 2022

Il Consiglio Direttivo

Eligio Rossi (Presidente)

Eligio Rossi

Vincenzina Basile (Tesoriere)

Vincenzina Basile

Eliana Petrali (Segretario)

Eliana Petrali

Alfonso Bertani (Consigliere)

Alfonso Bertani

Renzo Garbagnati (Consigliere)

Renzo Garbagnati

Antonella Lunardi (Consigliere)

Antonella Lunardi

Orazio Pianta (Consigliere)

Orazio Pianta

Cristina Scandiuizzi (Consigliere)

Cristina Scandiuizzi

